



Decisione/1593/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5471/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5471/TFNSVE/2025-2026, 5471 - Ricorso proposto dalla società CITTA DI ANAGNI CALCIO (matricola 949199) contro la società COLLEFERRO CALCIO (matr.650490) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori:

- BELLOMO LEONARDO, (matricola F.I.G.C. n. 2964286)

- DI MAURO LORENZO, (matricola F.I.G.C. n. 6857108)

- IMPERIA ANDREA, (matricola F.I.G.C. n. 2279179)

- CUPINI PAOLO, (matricola F.I.G.C. n. 2966480)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai 4 calciatori in epigrafe.



Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per:

- BELLOMO LEONARDO, (matricola F.I.G.C. n. 2964286) euro 280,00;
- DI MAURO LORENZO, (matricola F.I.G.C. n. 6857108) euro 270,00;
- IMPERIA ANDREA, (matricola F.I.G.C. n. 2279179) euro 210,00;
- CUPINI PAOLO, (matricola F.I.G.C. n. 2966480) euro 100,00.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda, fatta eccezione per le ulteriori somme richieste e non dovute relative al premio relativo ad un altro calciatore non inserito nel ricorso e avendo inserito due volte quella relativa al calciatore il calciatore BELLOMO LEONARDO (matricola 2964286)

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i 4 calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 835,00 (ottocentotrentacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai